



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI

Taglio di Po, lì 20/04/2016

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

Dottori commercialisti

Giampietro Duò

Simona Guarnieri

Fabio Moretto

Marco Fini

Elisa Crepaldi

dott.ssa Sandra Crepaldi

dott.ssa Silvia Donà

rag. Giancarlo Simeoni

rag. Sara Greguoldo

dott.ssa Clara Tamburini

rag. Matteo Beltrame

dott.ssa Monia Massarenti

rag. Lara Domenicale

dott.ssa Sara Casari Bariani

rag. Greta Mancin

p.a. Patrizia Siviero

rag. Michela Rossi

rag. Sonia Marangoni

**Oggetto: Modello dichiarazione sostitutiva canone RAI per uso privato**

⇒ **scadenza del 30/04/2016**

Spettabile Cliente, dal 1° luglio 2016 l'abbonamento del canone RAI per uso privato sarà addebitato sulla bolletta dell'energia elettrica.

Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo (art. 1 del R.D.L., n. 246/38) e si paga una sola volta all'anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Con la Legge di stabilità 2016 (art. 1, c. da 152 a 159, L.208/15) sono state introdotte delle novità riguardanti il canone di abbonamento:

- è stato ridotto a 100 euro (non più 113,50) il canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l'anno 2016;
- è stata introdotta la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
- è stato previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell'utenza di energia elettrica. Per tali soggetti, quindi, il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale.

Il pagamento mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche avverrà in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016.

In caso di possesso di apparecchi radio o TV nei locali della propria attività, il canone TV speciale, cioè per gli esercizi pubblici, continuerà invece ad essere pagato con le modalità tradizionali.

Con il provvedimento del 24 marzo 2016, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni ed il modello con il quale il titolare di un'utenza elettrica ad uso domestico residenziale è chiamato a rendere alla stessa Amministrazione finanziaria una delle dichiarazioni sostitutive previste **al fine non di non vedersi addebitare sulla propria bolletta dell'utenza elettrica il canone RAI**, e ciò in quanto si ritrova in una delle situazioni tali da sottrarsi all'addebito.

In particolare, il contribuente titolare di utenza di fornitura elettrica è chiamato a comunicare, alternativamente:

**a) la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica (tale dichiarazione, per espressa previsione di legge ha validità annuale) o se questa comunicazione era già stata fatta in passato;**

**b) che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;**

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI

c) il venir meno dei presupposti di cui sopra.

La dichiarazione è da presentarsi solo qualora il contribuente debba comunicare le condizioni di cui ai punti precedenti e può essere resa anche dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

Per **famiglia anagrafica** si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

### Seconde case

Il canone non è dovuto in quanto lo stesso va corrisposto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

*Caso 1: Più utenze elettriche intestate allo stesso soggetto- Nel caso in cui un contribuente sia titolare di più utenze di tipo domestico residenziale non rischia il doppio addebito: il canone viene addebitato su una sola utenza elettrica.*

*Caso n. 2: Un solo canone tra moglie e marito – Se la moglie ha sempre pagato l'abbonamento tv mentre l'utenza elettrica residenziale è intestata al marito, ed entrambi appartengono alla stessa famiglia anagrafica, il canone dovrà essere pagato una sola volta e non sarà necessario presentare alcuna dichiarazione sostitutiva. L'addebito, infatti, sarà fatto solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito.*

*Caso n. 3: padre titolare dell'utenza elettrica dell'abitazione in cui vive e non detentore di apparecchio TV. Figlio (componente della famiglia anagrafica del padre) titolare dell'utenza elettrica della casa di proprietà del padre in montagna e in cui è presente l'apparecchio TV. In tal caso il genitore compila la dichiarazione sostitutiva barrando la casella del quadro B "sezione dichiarazione" e inserendo il codice fiscale del figlio. In questo modo il padre non avrà addebito di canone nell'utenza intestata a lui.*

*Caso n. 4: padre titolare dell'utenza elettrica dell'abitazione in cui vive e detentore di apparecchio TV. Figlio (componente della famiglia anagrafica del padre) titolare dell'utenza elettrica della casa di proprietà del padre in montagna e in cui è presente un altro apparecchio TV. In tal caso il figlio compila la dichiarazione sostitutiva barrando la casella del quadro B "sezione dichiarazione" e inserendo il codice fiscale del padre. In questo modo il figlio non avrà addebito di canone nell'utenza intestata a lui.*

### Termini e modalità di presentazione

La presentazione deve avvenire telematicamente tramite applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. La modalità di **trasmissione cartacea** è consentita solo **qualora non sia possibile la trasmissione telematica**. In tal caso, il modello unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante è spedito a mezzo servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo "Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 – 10121 Torino". Il modello si considera presentato nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

*La dichiarazione sostitutiva va presentata a mezzo del servizio postale entro il 30 aprile 2016 e in via telematica entro il 10 maggio 2016.*

### Ultime annotazioni

La "**Dichiarazione di non detenzione**" ha validità **annuale**. Va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione di alcun apparecchio TV. La dichiarazione va presentata annualmente anche dai soggetti che hanno presentato denuncia di cessazione dell'abbonamento, anche per suggellamento.

La "**Dichiarazione di variazione dei presupposti**", che comporta l'addebito del canone, ha effetto dal mese in cui è presentata.



**STUDIO DUÒ**

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI

Come da istruzioni ministeriali del modello, per **apparecchio TV** deve intendersi un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (articolo 1 del R.D.L. n. 246 del 1938). In particolare, secondo le definizioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 febbraio 2012:

- un apparecchio si intende "atto" a ricevere le radioaudizioni se e solo se include nativamente gli stadi di un radoricevitore completo: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi radiotelevisivi, solo audio per i servizi radiofonici;
- un apparecchio si intende "adattabile" a ricevere le radioaudizioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), ma è privo del decodificatore o dei trasduttori audio/video, o di entrambi i dispositivi, che collegati esternamente al detto apparecchio realizzerebbero assieme ad esso un radoricevitore completo.

Se dovete procedere all'invio telematico del modello, lo Studio è come sempre disponibile a fornire la necessaria assistenza.

Cordiali saluti.

Studio Duò

*Qui di seguito si riportano alcune domande frequenti (fonte: [www.canone.RAI.it](http://www.canone.RAI.it)):*

#### **1. Chi deve pagare il canone tv?**

Il canone tv dev'essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo

#### **2. L'addebito nella fattura elettrica avviene anche in caso di domiciliazione bancaria?**

Sì. Le domiciliazioni del pagamento della fattura elettrica sono automaticamente estese all'importo del canone.

#### **3. Non guardo mai la RAI, devo pagare il canone tv?**

Sì. L'utilizzo dell'apparecchio limitatamente ai programmi delle TV private e straniere, con esclusione delle trasmissioni messe in onda dalla RAI, non esonera dal pagamento del canone tv.

#### **4. Ho un'attività stagionale, si può sospendere temporaneamente il canone?**

No. In ragione della classificazione relativa ai canoni speciali, disciplinata dall'art. 16 della L. 23/12/1999 n. 488, la quale non prevede una differenziazione dell'ammontare del canone a seconda del periodo di apertura, non è più possibile applicare una riduzione di canone per gli alberghi o esercizi pubblici ad apertura stagionale.

#### **5. E' ancora possibile dare disdetta dell'abbonamento richiedendo il suggellamento degli apparecchi?**

No, dal 1 gennaio 2016 la disdetta per suggellamento non è più prevista dalla legge ma è sostituita dalla dichiarazione annuale di non detenzione.

#### **6. Che cosa succede se detengo un apparecchio e non pago il canone tv?**

Il mancato pagamento del canone tv da parte di chi non è ancora abbonato può essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorità di controllo. In questo caso i contribuenti devono corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge, ammontanti nel massimo a 619 euro per ogni annualità evasa.